

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/211 DEL CONSIGLIO**del 17 febbraio 2020****che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
- (2) Poiché imprenditori di spicco realizzano grandi profitti grazie ai loro legami con il regime di Assad e in cambio contribuiscono al suo finanziamento, anche attraverso imprese comuni (joint venture) costituite da taluni imprenditori di spicco ed entità di primo piano insieme a società che godono del sostegno dello Stato al fine di sfruttare terreni espropriati, tali imprenditori ed entità sostengono il regime di Assad e ne traggono vantaggio anche attraverso l'uso dei beni espropriati.
- (3) Inoltre, l'espropriazione di terreni da parte del regime di Assad a danno degli sfollati a causa del conflitto in Siria impedisce a tali persone di poter ritornare alle proprie case.
- (4) Otto persone fisiche e due entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.

